

**COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA
TUTELA DEGLI ANIMALI**

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

TITOLO 1 – PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali e valori etico/culturali

1. Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la tutela nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi sancisce il diritto degli animali alla dignità di esseri viventi e pertanto gli riconosce il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono.
3. Per le finalità di cui al presente **Regolamento sarà individuato il Referente per la Tutela Animali, che sarà dotato di apposito indirizzo e-mail reso noto sul sito web dell'Ente.**

Art. 2 – Tutela degli animali

1. Il Comune collabora con lo Stato che, in base alla L. 281/91 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e della Legge Regionale 16/2006 "Lotta al randagismo e tutela degli animali d'affezione", promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Al Comune, in base all'art. 3 D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela e la cura delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
4. Il Comune ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente regolamento al fine di garantire la tutela più adeguata degli animali nel rispetto della normativa in materia, attraverso l'indicazione di disposizioni sulla detenzione e tenuta degli animali e si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione vigente.

Art. 3 – Definizioni e ambito di applicazione

1. La definizione generica di "animale" si applica a tutte le specie e razze di animali, vertebrati ed invertebrati, che vivono anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente regolamento per "animali d'affezione" si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo, ove non contrasti con le normative vigenti. Si riconosce altresì la qualifica di "animale d'affezione" a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia.
3. Sono considerati "randagi" quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/91 che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
4. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Sannazzaro de' Burgondi.

Art. 4 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - 1) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali a fini zootecnici o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - 2) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni vigenti, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia, cioè alla fauna omeoterma di cui alla L. 157/92;
 - 3) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi della normativa vigente;
 - 4) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 – Detenzione

1. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo di animali sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale.
3. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private quali ad esempio sedili o panchine e non arrechino disturbo al vicinato.

Art 6 - Abbandono degli animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
Chiunque violi il divieto di cui al presente art. 6 comma 1 è punito a norma dell'art. 727 del C.P. con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00.

Art. 7 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato infliggere ad animali maltrattamenti, alimentandoli in modo improprio o privandoli dell'acqua e del cibo necessario, detenendoli in spazi angusti o comunque in strutture non idonee, in condizioni igienico sanitarie non adeguate, o sottoponendoli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute ovvero ricoverando all'esterno animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche sprovvisti di un idoneo riparo.
2. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. E' vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.
4. E' vietato custodire e/o stabbiare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.
5. E' vietato tenere costantemente animali legati, a catena o a corda o funi con nodo scorsoio.
6. E' vietata ogni forma di crudeltà: l'impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettono segnali acustici o agiscono con sostanze chimiche; gli atti di amputazione estetica; ogni forma di incrudelimento; l'uso di dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il movimento.
7. E' vietato, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, quanto segue:

a) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;

b) sottoporre cani a doping ;

c) interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane o finalizzati ad altri scopi non curativi in particolare la recisione delle corde vocali.

8. E' vietato tenere animali in gabbia ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, ovvero per il trasporto e il ricovero per cure dei medesimi.

9. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e documentata.

10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi ermeticamente nei cofani posteriori dei veicoli nonché detenerli nell'abitacolo privi della necessaria aerazione. Il trasporto degli animali deve avvenire in modo adeguato alla specie: i mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie ed evitare loro lesioni, consentendo, altresì, l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto al fine di consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

11. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività.

12. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del presente articolo 7, detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, producendo gravi sofferenze, viola l'art. 727 del Codice Penale ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000 a 10.000.

Art. 8 - Avvelenamento degli animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo agli animali.

Chiunque per crudeltà o senza necessità cagioni la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi ai sensi dell'art. 544-bis del C.P.

Art. 9 – Addestramento di animali.

1. L'addestramento di animali deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.

Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00.

Nel caso in cui l'addestramento produce gravi sofferenze, il trasgressore viola l'art. 727 del Codice Penale ed è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000 a 10.000

TITOLO 3 – UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI ED ALTRI INTRATTENIMENTI

Art. 10 – Esposizione e vendita di animali

1. Presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture di ricovero adeguate alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, evitando la diretta esposizione delle stesse ai raggi solari e alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto nell'orario di apertura del negozio.

2. E' vietato, altresì, destinare al commercio o esporre cani e gatti di età inferiore ai sessanta giorni.

Chiunque violi i divieti di cui al comma 1 del presente articolo 10 è punito con la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata oltre all'applicazione della sanzione amministrativa

da €. 150,00 a €. 900,00, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2006.

Chiunque violi i divieti di cui al comma 2 del presente articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 3.000,00, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2006.

Art. 11 – Divieto di spettacolo e/o intrattenimento con utilizzo di animali

1. E' vietato utilizzare animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente su tutto il territorio comunale.

2. Sono vietati gli spettacoli che comportino sevizie o strazio per gli animali.

3. E' vietato utilizzare animali in combattimenti.

Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 del presente art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 900,00.

Chiunque violi il divieto di cui al comma 2 del presente art. 11 è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da €. 3.000,00 a €. 15.000,00, ai sensi dell'art. 544 – quater del C.P.

Chiunque violi il divieto di cui al comma 3 e promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni tra animali, che possano metterne in pericolo l'integrità fisica, è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale che comportano la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da €. 50.000,00 a 160.000,00, ai sensi dell'art. 544-quinques del C.P.

Art. 12 – Circhi

1. Sono vietati i circhi che utilizzano animali, ritenendo diseducativi spettacoli che sfruttano gli animali, costringendoli ad azioni contrarie alla loro natura e sottoponendoli a stress psicofisici dannosi, secondo la Dichiarazione dei Diritti degli Animali proclamata dall'U.N.E.S.C.O. nel 1978.

TITOLO 4 – CANI

Art. 13 – Anagrafe canina

1. I proprietari di cani, residenti del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, sono tenuti ad identificare i propri animali mediante l'inserimento di apposito microchip entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita. Tale operazione può essere eseguita dai veterinari ufficiali della ASL o da veterinari liberi professionisti accreditati che procederanno ad inserire i dati anagrafici del proprietario, i dati segnaletici del cane nonché il codice del microchip nella banca dati regionale.

2. I proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 giorni la cessione definitiva, il trasferimento, il decesso dell'animale al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL che procederà ad aggiornare la banca dati regionale.

3. La scomparsa per qualsiasi causa di un cane deve essere denunciata dal proprietario o detentore entro 7 giorni alla Polizia Locale del comune ove si è verificato l'evento o al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL.

4. E' fatto obbligo a chiunque rinvenga un cane vagante darne pronta comunicazione agli Uffici ASL o alla Polizia Locale

Chiunque violi i divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente art. 13 sarà punito con la sanzione da €. 25,00 a 150,00, prevista dall'art. 21 della L.R. 16/2006.

Art. 14 – Attività motoria e rapporti sociali

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box deve essere dotato di pavimentazione almeno in parte in materiale non

assorbibile (es.: piastrelle, cemento) e pulito quotidianamente, le dimensioni devono essere adeguate alla taglia del cane e comunque tali da permetterne il fisiologico movimento. La sua collocazione deve prevedere una parte ombreggiata, per proteggere l'animale dal sole e deve essere riparato dai venti dominanti. L'animale deve avere a disposizione una cuccia di adeguate dimensioni rispetto alla taglia, una ciotola contenente acqua pulita, sostituita giornalmente almeno nella stagione calda, ed una ciotola pulita per il cibo.

Chiunque violi il presente comma dell'art. 14 sarà punito con la sanzione da €. 150, 00 a 900,00, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2006.

Sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00, se il fatto costituisce più grave reato.

Art. 15 – Detenzione a catena

1. E' vietato tenere costantemente animali legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad sei ore nell'arco della giornata, detenere cani ad una catena di almeno 6 metri per consentire al cane di muoversi senza rimanere impigliato e di poter sempre raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo.

2. E' comunque fatto assoluto divieto di detenere cani con catena corta e/o sprovvisti di box rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno, con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia in modo da consentire il riparo dalle intemperie e di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.

3. I dispositivi d'attacco non devono provocare ferimenti. Le corde, le catene, i collari ed i dispositivi analoghi, devono essere controllati e adattati alla taglia degli animali con sufficiente frequenza.

Chiunque violi il presente art. 15, detenendo animali in condizioni incompatibili con al loro natura, sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00.

Art. 16– Accesso ad aree pubbliche

1. E' fatto obbligo condurre i cani al guinzaglio.

2. I cani appartenenti a razze ed incroci di razze a rischio di aggressività devono essere sempre condotti, in ambito esterno, al guinzaglio e muniti di museruola.

Chiunque violi il divieto di cui ai commi 1 e 2 del presente art. 17 è punito a con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 17– Obbligo di raccolta delle deiezioni canine

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Chiunque violi gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente art. è punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad € 500,00

TITOLO 5 – GATTI

Art. 18 - Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio comunale sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli od allontanarli, in quanto appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

2. I gatti sono animali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge n. 281/91 e dalla Legge Regionale n 16/2006 è una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).

3. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, urbano e non, edificato e non.

4. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà, di solito insieme ad altri gatti e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato, urbano e non, edificato e non.

5. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominato “gattaro” o “gattara” anche detto “tutore di colonie feline”.

6. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale risulta vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.

Chiunque violi il comma 1 del presente art.18 è punito con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 16/2006.

Art. 19 – Interventi di controllo demografico delle nascite e cure sanitarie

1. Per favorire i controlli sulla popolazione felina, l’ASL, d’intesa con il Comune, può censire le zone in cui esistono colonie feline.

2. Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL provvede, in collaborazione con il Comune a normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.

3. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione o per le cure sanitarie necessarie e potrà essere effettuata sia dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL, in collaborazione con il Comune che da personale incaricato dall’Amministrazione Comunale.

4. La soppressione dei gatti randagi che vivono in stato di libertà può avvenire solo se gravemente ammalati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze anche psichiche ad opera di un medico veterinario.

Chiunque violi i commi 3 e 4 del presente art. 19 è punito o con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 16/2006.

Art. 20 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti delle colonie censite, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.

2. L’accesso dei/delle “gattari/gattare” a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in caso di comprovati motivi relativi alla salute e tutela dei gatti liberi residenti in aree private e nell’impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

3. I gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l’acqua.

Art. 21 – Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo la normativa vigente.

2. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).

TITOLO 6 - ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 22 - In merito a tutti gli animali d'affezione: roditori, lagomorfi, mustelidi, volatili, animali acquatici ittiofauna, equidi, occorre fare riferimento all'Art. 7 del presente regolamento.

Art. 23 - Conigli, furetti e piccoli roditori

1. E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. E' bene per quanto possibile evitare di detenere conigli permanentemente in gabbia e garantendo un congruo numero di uscite giornaliere.

2. Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a mq.1 , con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari. E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

3. La gabbie per le cavie, i criceti e gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di mq. 0,24 , con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di mq. 0,12 per ogni ulteriore coppia. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le

necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a mc.0,54 , con una dimensione di base minima di mq. 0,25 .

Chiunque violi il presente articolo sarà punito con la sanzione da €. 150, 00 a 900,00, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2006.

Sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00, se il fatto costituisce più grave reato.

Art. 24 – Della popolazione di *Columbia Livia* var. domestica

1. Presso gli edifici e le aree pubbliche o private, dove i colombi possono nidificare o stanziare in modo tale da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e dei responsabili i seguenti interventi:

a) pulizia e disinfezione dei luoghi o superfici colonizzate dai piccioni, necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;

b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi;

c) è vietato alimentare i piccioni.

Chiunque maltratti gli animali sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o

con l'ammenda da €. 1.000,00 a 10.000,00.

Chiunque violi il comma c) del presente articolo è punito o con la sanzione amministrativa da

€. 25,00 a €. 500,00

Titolo 6 – EQUIDI

Art. 25 – Equidi

1. Gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri idonei, di adeguate dimensioni.
 2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m. di media (2,50 m. per i cavalli di taglia piccola). E' fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta.
 3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
 4. Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo o tettoia; inoltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
 5. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Sannazzaro de' Burgondi su parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ASL, in seguito a motivata richiesta.
 6. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli, salvo i casi certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
 7. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
 8. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
- Chiunque violi il presente articolo detenendo animali in condizioni incompatibili con la loro natura, sarà punito a norma dell'art. 727 del C.P con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a 10.000,00.
- .

Titolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 –Sanzioni

1. Le modalità di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7/bis del Testo Unico 267/2000 saranno applicate ai sensi della Legge 689 del 24/4/81.
2. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il doppio della sanzione.
3. Laddove previsto, si procederà al sequestro dell'animale, che verrà ospitato presso le strutture preposte. La restituzione dell'animale al proprietario sarà subordinata alla eliminazione della causa oggetto del sequestro.
4. I proventi delle sanzioni amministrative confluiranno in apposito capitolo del Bilancio e serviranno esclusivamente a finanziare politiche di sostegno a favore degli animali da affezione. I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dalla Legge 20/07/2004 n. 189 affluiscono all'entrata del Bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero della Salute per la successiva destinazione alle associazioni o agli enti protezionistici e zoofili riconosciuti.

Art. 27 - Percorsi formativi e patentino per i proprietari e detentori di cani.

L'ordinanza contingibile ed urgente del 3 marzo 2009 emessa dal Ministero del Lavoro , della Salute e delle Politiche Sociali ed il successivo D.M. 26 novembre 2009 prevedono istituzione di corsi formativi per proprietari e detentori di cani con il rilascio di specifica attestazione denominata patentino, con l'obiettivo di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario, al fine di consentire l'integrazione dell'animale nel contesto sociale.

La partecipazione al percorso formativo è su base volontaria; sono fruitori obbligati i proprietari o detentori dei cani individuati dal Comune in collaborazione con i Servizi Veterinari, ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Ordinanza 3 marzo 2009

Tali percorsi saranno organizzati dal Comune avvalendosi dell'ASL, competente, a seguito di stipulazione tra i due Enti, di un protocollo d'intesa.

Art. 28 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, nonché l'accertamento delle relative trasgressioni (art. 13 L. 689/81) spetta, oltre che alla Forza Pubblica, alla Polizia Locale, al Referente per la Tutela Animali, nonché alle Guardie Zoofile volontarie riconosciute dalla Prefettura.

Art. 29 – Integrazioni e modificazioni

1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di migliorarlo e/o uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.